

L'importante è punire

Da molto tempo siamo tutti d'accordo: Siulp, Ministro dell'interno, esponenti del mondo confederale.

È uno dei pochi casi in cui tutti la pensiamo allo stesso modo, forse l'unico: il nostro regolamento di disciplina è antiquato, è sbilanciato a favore dell'accusa, consente abusi, sopraffazioni, angherie, autentici atti di arroganza e permette, in maniera insopportabile, il consumo di eclatanti abusi sulla pelle dei poliziotti.

Bisogna abolirlo al più presto, senza perdere altro tempo e bisogna evitare che altri casi vengano giudicati in base ad esso.

Ci è stato chiesto del tempo per consentire l'emanazione di un nuovo provvedimento: ma ancora non ci è dato sapere quando questo sarà varato e, nel frattempo, si continuano a consumare autentiche ingiustizie con rimarchevoli protervia.

Non possiamo più aspettare, la pazienza è finita.

Ci sembra sempre più chiaro che, con questo regolamento, l'importante non è assicurare il buon andamento dell'Amministrazione; no: l'importante è punire.

Centinaia di colleghi restano ogni anno vittima del capriccio disciplinare del superiore di passaggio ma, in compenso, qualche decina di fortunati, pur ponendo in essere atti gravi od addirittura gravissimi, vengono "perdonati", in virtù di un rapporto privilegiato con il proprio capoufficio, o semplicemente perché, per pura fortuna, il dirigente non intende avvalersi dello strumento disciplinare.

"Dulcis in fundo": ora la disciplina viene usata anche per intimidire i rappresentanti sindacali che non si piegano alle angherie di qualche questore e lottano per la dignità dei lavoratori.

Accadeva ieri a Milano e a Roma, quando un paio di alti dirigenti, pervasi dal fuoco sacro della "tolleranza zero" in campo disciplinare, avviavano centinaia di pratiche per la destituzione di altrettanti poliziotti risultati poi quasi tutti risultati incolpevoli.

Anche per chi, per esempio, aveva preso una lattina di coca cola dallo spaccio dimenticando di pagarla.

Accade oggi a Rieti, a Matera, ad Agrigento, dove alcuni quadri Siulp, rei solo di aver fatto il proprio dovere a tutela della categoria, sono fatti oggetto di risibili procedimenti per la destituzione o per la sospensione.

L'uno per aver frequentato un pregiudicato, che tale non è perché si candida poi alle elezioni amministrative insieme ad un colonnello dei carabinieri; l'altro per aver detto pubblicamen-

te, nella sua veste di segretario del Siulp, che è inopportuno che un soggetto sottoposto a diffida di polizia venga poi invitato alla festa della Polizia di Stato dalla locale questura.

L'altro ancora per aver depresso, come teste della difesa, a favore di due extracomunitari arrestati dai carabinieri: procedimento disciplinare basato su relazione scritta da un tenente dell'Arma, il quale afferma di aver appreso la notizia dai giornali e si è sentito in dovere di esprimere per iscritto le proprie doglianze al questore.

Si aprono procedimenti disciplinari per nulla e sul nulla, rovinando, con estrema leggerezza, reputazioni, carriere, dignità; e poco importa se, alla fine del lungo calvario, la contestazione principale cade nel vuoto.

Qualcosa comunque bisogna "dare", magari per un altro motivo o, se proprio non c'è nulla, per un motivo del tutto generico ed imprecisato: il nostro regolamento è pieno di questi casi, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Per assurdo, il regolamento disciplinare dei militari è molto più rigoroso e specifico: si viene puniti anche per piccole manchevolezze, ma almeno uno sa perché viene punito, può difendersi, può argomentare.

Noi invece siamo un Corpo civile, la chiarezza non fa per noi: ci manteniamo sul generico, così c'è più spazio d'azione.

Perché, alla fine, l'importante è punire.

Sempre, comunque: a prescindere. No davvero, ora basta: basta per tutti, basta per sempre.

Noi non possiamo più tollerare neanche per un solo giorno e neanche per un solo collega che un dirigente possa distruggere, grazie a questo regolamento e nel silenzio complice del Dipartimento, la dignità professionale ed umana dei poliziotti.

Le nostre battaglie trentennali, i risultati favorevoli per la categoria, le lotte e i sacrifici che abbiamo affrontato in nome e per conto del Siulp sarebbero vanificati se adesso non dicessimo basta a questi abusi ed a quei burocrati che, all'interno del Dipartimento, applicano i peggiori metodi polizieschi contro i poliziotti.

Facendo finta di non conoscere quello che ogni giorno appare con sempre maggiore evidenza: dirigenti che mandano squadre di polizia giudiziaria a sorvegliare dipendenti; accertamenti sul tenore di vita, sulle spese e sui passaggi di proprietà effettuati da poliziotti incolpati per motivi assurdi e spesso insussistenti.

Oggi ci sono due problemi: un re-

golamento antiquato ed alcuni burocrati che, nel chiuso dei propri ufficietti del Viminale, gestiscono il potere ministeriale nel più completo distacco dal mondo reale.

Alcuni dei quali, tra l'altro, si lamentano pubblicamente del fatto che in polizia ci sarebbero centinaia di condannati, per reati gravissimi e con sentenza passata in giudicato, che l'Amministrazione non riesce a destituire a causa delle pastoie disciplinari.

Benissimo: per il Siulp questi soggetti possono tranquillamente essere destituiti, ma non si sbandierino questi casi per mantenere lo "status quo" e tentare di destituire chi invece non è mai stato condannato ed è completamente innocente.

Per questo noi riteniamo che non ci siano più le condizioni di serenità, di imparzialità, di equidistanza necessarie per aspettare la revisione: la nostra mobilitazione sarà forte, eclatante ed inarrestabile finché questo scempio non a-

vrà fine; finché questo strumento di repressione non verrà abolito; finché gli attuali responsabili ministeriali della disciplina non verranno rimossi.

Per questo ritireremo immediatamente tutti i nostri rappresentanti dai consigli di disciplina, sull'intero territorio nazionale, congelando di fatto l'applicazione del regolamento.

Inviteremo tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato a fare altrettanto, perché questa è una battaglia che riguarda tutti, giacché è in gioco un interesse generale e prioritario della categoria.

Questa è per noi la madre di tutte le battaglie, da condursi nel nome della giustizia, della democrazia reale e del rispetto per la dignità dei lavoratori: nessun tentennamento sarà ammissibile, nessuna attesa ulteriore sarà possibile.

Per loro l'importante è punire, per noi l'importante è finire: farla finita con questo scempio.

Oronzo Cosi

Buoni pasto: è il momento di fare chiarezza

Se un giorno qualcuno domandasse quale istituto o tutela contrattuale potrebbe essere assunto come esempio di diritto negato probabilmente di dubbi ce ne sarebbero pochi: dal momento in cui il relativo diritto è stato riconosciuto agli appartenenti alla Polizia di Stato il buono pasto è apparso sicuramente uno dei concetti risultanti più ostici all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Numerose e svariate sono state le circostanze in cui, su questo tema, il confronto con il Dipartimento della pubblica sicurezza si è fatto serrato, giungendo al limite dello scontro, per non parlare delle innumerevoli occasioni in cui dalla periferia pervengono segnalazioni che narrano delle spericolate acrobazie pseudo-giuridiche e comico-lessicali di fantasiosi dirigenti locali, le cui menti appaiono perennemente gravide di mirabolanti ed innovative idee tutte tese, immancabilmente, a tentare di negare il diritto al buono pasto.

È per questo motivo che nelle scorse settimane siamo nuovamente intervenuti sull'Amministrazione centrale, al fine di ottenere lo scioglimento di due dei nodi principali che, circoscrivendo in maniera eccessiva l'attribuzione del diritto al buono pasto, a nostro parere violano lo spirito degli accordi contrattuali; più in particolare:

Servizi di scorta e tutela
È stata chiesta la tempestiva emanazione di disposizioni che consentano, utiliz-

zando anche le nuove risorse specificamente destinate al buono pasto dall'accordo contrattuale relativo al biennio economico 2004-2005, di attribuire il beneficio a coloro i quali effettuano servizi di scorta e tutela nella propria sede di servizio e che, per la particolare natura del servizio svolto, abbiano l'oggettiva impossibilità di consumare i pasti presso le mense o gli esercizi convenzionati;

"Doppio" buono pasto
È stata ribadita l'urgente esigenza di adottare tutti i provvedimenti necessari a far sì che il personale che ha diritto al buono pasto e che, in ragione dell'impiego in servizio, maturi il diritto a fruire di due pasti nello stesso giorno, possa vedersi riconosciuto il diritto all'attribuzione di due buoni pasto nella stessa giornata lavorativa.

Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it.

2° livello contrattuale novità e contenuti
Pagina 2

Benefici economici decorrenze e tassazione
Pagina 3

2° livello contrattuale

La sigla dell'accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal fondo di incentivazione (secondo livello contrattuale) permetterà di rendere al più presto disponibili, per l'anno 2003, le risorse previste dal fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del DPR 18 giugno 2002.

Il meccanismo è stato rivisitato soprattutto con riferimento al cosiddetto premio di produzione (produttività collettiva) che verrà attribuito in misura dei giorni di effettiva presenza prestati nell'arco dell'anno solare.

Inoltre, come si ricava dalla lettura dell'accordo che riportiamo a seguire, è stato operato un riequilibrio nella distribuzione delle risorse per evitare disarmonie e penalizzazioni che potevano risultare più evidenti a seguito degli aumenti delle indennità accessorie operate con il DPR 164/2002.

Non c'è più, dunque, la cosiddetta indennità di controllo del territorio ed entra in vigore un nuovo meccanismo della produttività collettiva che prevede (vedi articolo 5 punto 5) che chi è impiegato in attività di servizio con orario non continuativo percepirà un compenso di produttività collettiva pari ad euro 1,80 per ogni giorno di effettiva presenza, mentre chi svolge servizi continuativi percepirà l'emolumento nella misura pari ad euro 0,90.

Invitiamo a leggere attentamente il testo dell'accordo.

ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

ART. 1

1) Il Fondo previsto dall'art. 15 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, per l'anno 2003 è alimentato da risorse finanziarie pari ad € 58.624.793 da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e provenienti da:

- somme relative allo stanziamento dello 0,80% previsto al comma 10 dell'art. 2 legge 23/12/98, n. 449, pari a € 19.405.403;

- quota di pertinenza proveniente dallo stanziamento finalizzato al pagamento della presenza qualificata pari a € 6.651.448;

- importi derivanti, ai sensi dell'art. 14, lettera a) del DPR 16/3/99, n. 254, dalla riduzione fino al 2% degli stanziamenti per l'anno 2000 riferiti ai compensi per lavoro straordinario pari a € 3.786.456;

- somme derivanti, ai sensi dell'art. 14 del DPR 16/3/1999, n. 254, dalla riduzione del 3% degli stanziamenti destinati al pagamento nell'anno 2001 dei compensi per lavoro straordinario, pari a € 1.834.919;

- somme derivanti, ai sensi dell'art. 11 del DPR 9/2/2001, n. 140, dall'ulteriore riduzione del 3% degli stanziamenti destinati al pagamento nell'anno 2002 dei compensi per lavoro straordinario, pari a € 6.071.467;

- somme derivanti, ai sensi dell'art. 14 del DPR 18/6/2002, n. 164, pari a € 17.400.000;

2) somme derivanti dall'art. 3 del DPR 19/11/2003, n. 348 pari a € 3.475.100,00.

ART. 2

(Fattispecie applicative)

1) Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate

a remunerare per l'anno 2003 le seguenti fattispecie:

- reperibilità;
- intervento per attività in servizio di reperibilità;
- cambio turno;
- produttività collettiva;
- servizi resi in alta montagna.

2) Per le fattispecie indicate al comma 1 sono corrisposti compensi nelle seguenti misure:

- € 6,20 per ciascun turno di reperibilità;
- € 9,80 per ogni intervento per attività in servizio di reperibilità;
- € 7,00 per ogni cambio turno;
- € 1,80 giornalieri o € 0,90 giornalieri per l'effettiva presenza secondo le indicazioni del successivo art. 5;
- € 5,20 per ciascun servizio reso in alta montagna.

3) I compensi relativi alle fattispecie individuate al comma 1 sono cumulabili.

4) Il personale con qualifica di Vice Questore Aggiunto che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 43 commi 21 e 23 della legge 1/4/1981, n. 121, gode del trattamento economico da Primo Dirigente e da Dirigente Superiore, è beneficiario, ai sensi dell'art. 2 del DPR 164/02, di tutti gli emolumenti previsti dal comma 1 del presente articolo.

5) Eventuali risorse residue saranno destinate ad un'integrazione del compenso erogato per la produttività collettiva.

ART. 3

(Reperibilità e compenso per attività di intervento)

1) Per l'individuazione degli aventi diritto ai compensi previsti per la reperibilità e intervento per attività in servizio di reperibilità si procede secondo quanto previsto dagli artt. 7/8/14, commi 1 e 2, e 20 dell'ANQ del 15/5/2000.

2) Al personale non reperibile, che per sopravvenute esigenze è chiamato ad intervenire in servizio, devono essere corrisposti i compensi previsti per la reperibilità e la chiamata in servizio.

ART. 4

(Cambio turno)

1) Per l'individuazione degli aventi diritto al compenso previsto per il cambio turno si procede secondo quanto previsto dagli art. 6 co. 4, 7 co. 6, 8 co. 4 dell'A.N.Q. del 15 maggio 2000.

Ogni variazione di turno successiva alla definizione della pianificazione dà luogo al compenso previsto per il cambio turno nel rispetto del limite di cui all'art. 7 co. 6 lett. b) del citato A.N.Q.

La modifica dell'orario di servizio disposta in sede di pianificazione settimanale non dà luogo al compenso relativo al cambio turno.

Al personale impiegato nei servizi continuativi è attribuito il compenso per il cambio turno solo alla prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d'orario.

2) Al personale in forza presso i Reparti Mobili ed effettivamente impiegato negli stessi compete un compenso lordo annuo pari a € 500.

Al personale dei Reparti Mobili aggregato presso gli Uffici Territoriali nonché quello trasferito il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il Reparto.

Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento.

ART. 5

(Produttività collettiva)

1) Il compenso è attribuito al dipendente, calcolando i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno solare.

2) Ai fini del computo si configurano come giorni di effettiva presenza:

- riposi compensativi;
- le assenze per infermità occorse in servizio per fatti verificatisi nell'arco dell'anno solare;
- le assenze per effetto dell'applicazione della legge 104/92;
- le assenze per astensione obbligatoria ed interruzione anticipata dal lavoro in applicazione rispettivamente degli artt. 4 e 5 della legge 1204/71;
- i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa e dei distacchi.

Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.

3) Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrenza delle condizioni, per il personale di ruolo della Polizia di Stato, vincitore di un concorso per l'accesso a qualifiche superiori e col-

locato in aspettativa per la durata del corso, il periodo di frequenza è equiparato a presenza.

4) Per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo delle giornate ad ogni cinque giorni di effettiva presenza sarà sommato un giorno.

5) Al personale effettivamente impiegato in servizi resi in alta montagna, in vigilanza fissa esterna, in attività di controllo del territorio svolta con orario continuato è corrisposto un compenso giornaliero di € 0,90.

Al restante personale, ivi compreso quello impiegato in attività di controllo del territorio resa con orario non continuativo è attribuito un emolumento giornaliero di € 1,80.

Al dipendente occasionalmente impiegato nel controllo del territorio nelle fasce orarie 19/01 e 01/07 (o 00/06 o 00/07) è corrisposto un emolumento pari a € 0,90.

ART. 6

(Alta montagna)

1) Il compenso è corrisposto al dipendente in ragione del numero di servizi svolti, anche occasionalmente.

2) Il compenso deve essere attribuito anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell'intero turno di servizio.

ULTIMORA

Benefici economici: confermate le decorrenze

Come da noi ipotizzato sarà a gennaio che verranno aggiornate le retribuzioni in applicazione del nuovo contratto di lavoro: il decreto presidenziale di recepimento, recante la data del 5 novembre, è alla firma del Ministro guardasigilli e sta per essere trasmesso alla Corte dei conti per la prevista registrazione, che richiede i necessari tempi tecnici e cui dovrà seguire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; come da prassi ormai consolidata gli arretrati verranno poi corrisposti con la mensilità successiva.

Analoghi tempi si prevedono per la corresponsione degli adeguamenti retributivi dovuti all'entrata in vigore della conversione del decreto-legge contenente tra l'altro il riallineamento degli ispettori già r.e. a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 5 novembre 2004, n. 263 e, presumibilmente, per i vincitori del concorso interno per l'attribuzione di 535 promozioni alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Non sarà invece necessario attendere per la corresponsione degli emolumenti previsti dal fondo di incentivazione di cui all'art. 14, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (cd. 2° livello di contrattazione): si prevede che già in settimana verranno accreditate le somme necessarie alla prefettura e che, pertanto, gli uffici territoriali potrebbero essere in grado di erogare le spettanze agli interessati fin dai primi giorni del prossimo mese di dicembre.

Vale qui ricordare che la corresponsione degli arretrati relativi al 2004 nel 2005 consentirà consistenti vantaggi fiscali con riferimento alla tassazione separata ed al rischio conguagli (vedi numero precedente di *Stulp Collegamenti Flash*) ed è possibile per il contratto e le promozioni mentre non è possibile per quanto attiene il fondo incentivante, ove però i vantaggi

fiscali relativi alla tassazione separata sono assicurati dal fatto che i compensi si riferiscono al 2003.

Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all'indirizzo www.stulp.it.

Rinnovo accordo nazionale quadro: convocato il Direttivo nazionale

Si riunirà a Roma nei giorni 18 e 19 novembre l'organo di direzione politica Stulp con all'ordine del giorno, tra l'altro, il rinnovo dell'accordo nazionale quadro di amministrazione che, in base a quanto previsto dall'art. 24 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 dovrà definire i principi generali per la definizione degli accordi decentrati; individuare le tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro; stabilire i criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione e quelli relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, oltre ai criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio ed a quelli relativi all'applicazione del riposo compensativo ed alla programmazione di turni di reperibilità.

Secondo quanto testualmente previsto dal citato contratto di lavoro quadriennale normativo, il nuovo Anq dovrà inoltre delineare indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale e criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.

Benefici economici

Il punto della situazione

Dopo la sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal fondo di incentivazione di cui all'art. 14, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (cd. 2° livello di contrattazione) siglato venerdì, 5 novembre scorso (il cui testo integrale è riportato a pagina 2) ed in attesa che vengano completati gli iter previsti sia per questo accordo che per il rinnovo contrattuale, nonché per le altre disposizioni a carattere anche economico in corso di perfezionamento, come il riallineamento degli ispettori capo già ruolo ad esaurimento e l'adeguamento delle misure delle indennità accessorie per il personale che fruisce di trattamento economico dirigenziale, il Dipartimento della pubblica sicurezza sta predisponendo le misure necessarie a dare esecuzione a tali disposizioni in maniera ottimale.

Sulla base dei tempi attualmente previsti per il completamento delle procedure in corso si prevede pertanto che l'aggiornamento delle retribuzioni avverrà con la mensilità del prossimo mese di gennaio e, secondo quella che è ormai una prassi consolidata, la corresponsione degli arretrati con la mensilità del mese successivo ovvero, in questo caso, con lo stipendio di febbraio.

Cospicui e generalizzati sarebbero i vantaggi di natura fiscale di cui godrebbe il personale della Polizia di Stato qualora trovasse conferma questo orientamento con riferimento a tutti gli adeguamenti-aggiornamenti in itinere, che più avanti verranno elencati in dettaglio; è tuttavia utile premettere una dettagliata analisi dei presupposti normativi a carattere fiscale su cui detti vantaggi si fondano, vale a dire la tassazione separata degli emolumenti arretrati e la strutturazione dei conguagli.

La tassazione separata ed i suoi effetti pratici

La corresponsione delle competenze arretrate relative all'anno corrente in conseguenza dell'entrata in vigore di un rinnovo contrattuale comporta l'applicazione alle competenze stesse di una ritenuta erariale operata sulla base dell'aliquota massima applicata al dipendente stesso dal sostituto d'imposta (nel nostro caso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza) sulla base del suo reddito annuo lordo previsto ed in relazione ai vigenti scaglioni di reddito.

Ciascuno di noi può verificare quale sia l'aliquota massima che viene applicata al suo reddito nell'apposito riquadro dello statino paga mensile: nella quasi totalità dei casi l'aliquota massima applicata è del 29% (per redditi annui lordi da 15.000 a 29.000 euro), del 31% (per redditi annui lordi da 29.000 euro a 32.600 euro) o del 39% (per redditi annui lordi da 32.600 a 70.000 euro).

Nel caso in cui le competenze arretrate vengano corrisposte in un anno successivo rispetto a quello in cui sono state maturate ad esse va applicata l'aliquota media per tassazione separata, evidenziata nelle nostre "buste paga" immediatamente sotto la citata aliquota massima e che, di norma, per un appartenente alla Polizia di Stato oscilla all'incirca, mediamente, tra il 24 ed il 26%, giungendo in rari casi al 27% ed oltre.

Come si vede la differenza oscilla, in genere, tra i cinque ed i dodici punti percen-

tuali; in parole povere ciò equivale a dire che: - su ogni 100 euro, tassati con l'aliquota massima del 29%, paghiamo 29 euro di tasse mentre;

- sugli stessi cento euro, tassati con l'aliquota media del 24%, paghiamo solo 24 euro.

Un esempio concreto sarà certamente utile a chiarire meglio: supponiamo che ad un particolare dipendente spettino arretrati pari a 840 euro; in tal caso:

- se li percepisce nell'anno in corso pagherà 260,40 di tasse (se l'aliquota massima è del 31%);

- se li percepisce in un anno successivo pagherà solo 210,00 euro di tasse (se l'aliquota media è del 25%).

In pratica con la tassazione separata in questo caso specifico il dipendente "risparmierà" il pagamento di oltre 50 euro di tasse percependo una somma netta che risulta maggiore di un corrispondente importo.

L'applicazione della tassazione separata agli arretrati relativi ad anni precedenti è prevista dall'articolo 17 (già articolo 16, rinumerato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in vigore dal 1° gennaio 2004) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, recante l'"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"; i criteri per la determinazione dell'imposta per i redditi tassati separatamente sono dettati dall'art. 21 del citato Tuir (già articolo, anche esso rinumerato dal d.lgs. 344/2003).

Conguagli a debito e conguagli a credito

Com'è noto all'inizio di ogni anno i nostri redditi possono essere soggetti a conguaglio fiscale, a norma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che impone ai datori di lavoro di "effettuare, all'atto del pagamento, una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti", che verrà poi versata all'erario da detti datori di lavoro, i quali nel versamento delle imposte dirette devono sostituirsi ai dipendenti e si definiscono pertanto "sostituti d'imposta".

Dispone infatti la normativa vigente che gli uffici devono effettuare entro il 28 febbraio dell'anno successivo il conguaglio tra le ritenute già operate sulle somme erogate nel corso dell'anno precedente e le imposte da applicare in relazione al reddito effettivamente percepito nel citato anno precedente e fino al 12 gennaio dell'anno successivo (art. 23, co. 3, 29 co. 2 del citato d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 22.12.1986, n. 917).

Al fine di evitare il più possibile conguagli a debito del dipendente, che in alcuni casi potrebbero lasciare di fatto l'interessato senza retribuzione per una o più mensilità e ciò anche in relazione alle note problematiche legate all'entrata in vigore della

cosiddetta "no-tax area", di cui si è diffusamente detto su queste pagine ed è argomento di alcune importanti ministeriali, d'intesa con le organizzazioni sindacali il Dipartimento della pubblica sicurezza ha attivato e sta conducendo con sempre maggiore impegno un'attenta e capillare opera di informazione e sensibilizzazione che ha consentito di limitare, con rare eccezioni per alcuni casi limite, sia gli importi da conguagliare che il numero degli interessati a conguagli particolarmente onerosi.

A questo punto bisogna evidenziare come il reddito effettivamente percepito dal dipendente può essere contabilizzato dal Cenaps solo verso la metà di gennaio, dopo che gli uffici periferici avranno provveduto all'inserimento di tutte le contabilità manuali: solo in quel momento è possibile effettuare un calcolo preciso dell'eventuale differenza tra l'ammontare delle ritenute operate durante l'anno sulla base del reddito presunto e quelle da effettuare sulla base di quanto effettivamente versato al dipendente.

È per questo motivo che, si presume, anche quest'anno il Dipartimento non contabilizzerà a gennaio eventuali importi a credito dei dipendenti, evitando così che le somme inizialmente rimborsate vadano ad aggiungersi agli eventuali conguagli a debito derivanti dalle contabilità manuali elaborate in periferia, mentre sarà a febbraio, quando tutti i dati saranno disponibili, che verranno liquidati i conguagli a credito dei dipendenti e trattiene gli eventuali importi residui dei conguagli a debito.

Si ritiene pertanto probabile che verranno seguiti criteri analoghi a quelli dettati con circolare n. 333-G/R.1-C.D.I/n. 21/04 dell'8 gennaio 2004, mediante la quale il Dipartimento della pubblica sicurezza ha confermato per i conguagli dei redditi 2003 i criteri adottati a partire dal 1998, in base ai quali le operazioni di conguaglio a debito del dipendente verso l'Amministrazione vengono effettuate a partire dal mese di gennaio, con il seguente criterio:

- dipendenti con conguaglio a debito superiore ad € 1.000: il 40% delle risultanze;
- dipendenti con conguaglio a debito tra € 1.000 e 750: il 50% delle risultanze;
- dipendenti con conguaglio a debito tra € 750 e 250: il 50% delle risultanze;
- dipendenti con conguaglio a debito inferiore a € 250: l'intero importo delle risultanze.

Arretrati relativi al rinnovo contrattuale

Sulla base delle considerazioni sopra svolte dopo l'aggiornamento delle retribuzioni con la retribuzione del mese di gennaio, la corresponsione degli arretrati a febbraio dovrà essere sottoposta a tassazione separata e quindi con l'aliquota media, mentre se giungesse con la retribuzione di dicembre verrebbe applicata l'aliquota massima.

Per consentire a ciascuno di ipotizzare l'effetto pratico sulla propria retribuzione della corresponsione degli incrementi contrattuali nel 2005 anziché a dicembre 2004 riportiamo di seguito un estratto della tabella riepilogativa delle spettanze relative a ciascuna qualifica che abbiamo pubblicato alcune settimane fa, subito dopo la sottoscrizione del contratto relativo al biennio economico 2004-2005; ognuno potrà effettuare il semplice calcolo in tre "passi":

1. moltiplicare l'importo relativo alla qualifica rivestita per l'aliquota percentuale massima, rilevabile dallo statino paga; **esempio:** se l'aliquota massima è pari al 29% bisognerà moltiplicare per 0,29;

2. moltiplicare l'importo relativo alla qualifica rivestita per l'aliquota percentuale media per tassazione separata, rilevabile anch'essa dallo statino paga; **esempio:** se l'aliquota media è pari al 25,06% bisognerà moltiplicare per 0,2506;

3. sottrarre l'importo ottenuto con la moltiplicazione di cui al punto 2 dall'importo ottenuto con la moltiplicazione di cui al punto 1; il risultato della sottrazione sarà l'importo che abbiamo "risparmiato" sulle tasse.

Tabella riepilogativa dei benefici LORDI da percepire per l'intero anno 2004 - Elaborazione Siulp

Qualifica	Totale benefici (arretrati) per l'anno 2004
Vice questore aggiunto	1.029,08
Commissario capo	979,68
Commissario	958,49
Vice commissario	926,90
Sostituto commissario	944,19
Ispettore superiore sups	944,19
Ispettore capo	900,77
Ispettore	883,87
Vice ispettore	837,33
Sovrintendente capo	867,10
Sovrintendente	820,43
Vice sovrintendente	817,83
Assistente capo	749,84
Assistente	710,84
Agente scelto	677,04
Agente	648,44

Infine, se la corresponsione di tali competenze avvenisse con la mensilità di febbraio 2005, i relativi importi, consentiranno di riequilibrare le numerose situazioni di fatto in cui i conguagli a debito dovessero risultare comunque inevitabili.

Gli altri arretrati ed il fondo incentivante

Per le altre competenze arretrate il discorso è identico a quello relativo al rinnovo contrattuale e, pertanto, appare probabile che con la mensilità di febbraio verranno corrisposti gli arretrati relativi alle promozioni determinate dall'applicazione del decreto-legge che ha riallineato gli ispettori capo già ruolo ad esaurimento, nonché l'adeguamento delle indennità accessorie per il personale che fruisce di trattamento economico dirigenziale, disposto dalla legge di conversione del citato decreto legge; per quanto attiene alla corresponsione dei benefici relativi al fondo incentivante va invece rilevato che, trattandosi di competenze relative al 2003 e di emolumenti che vengono liquidati secondo una procedura diversa rispetto agli stipendi, potrebbero essere corrisposti dopo il 12 gennaio, evitando così il rischio conguagli, ma senza la necessità di attendere la fine di febbraio.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Sezioni polizia giudiziaria: pubblicate le vacanze

Sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1/28 del 25 ottobre scorso il dipartimento della pubblica sicurezza ha pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 le vacanze determinatesi nell'organico del personale delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso i seguenti tribunali:

- Distretto di Catania - Tribunale di Ragusa: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti;
- Distretto di Genova - Tribunale per i minorenni Genova: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli assistenti ed agenti;
- Distretto di Palermo - Tribunale di Palermo: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori;
- Distretto di Reggio Calabria - Tribunale di Palmi: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori;
- Distretto di Roma - Tribunale di Roma: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori;
- Distretto di Torino - Tribunale di Alessandria: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori;
- Distretto di Trento - Tribunale di Bolzano: un posto riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori.

Il personale interessato dovrà presentare domanda al dirigente dell'ufficio, ente, reparto o istituto presso il quale presta servizio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle vacanze sul richiamato supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale, indicando la sede ove desidera essere assegnato.

A norma di quanto disposto nell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 335/1982, così come richiamato nella circolare n. 333-A/9801.A.3.40(4) del 16 ottobre 1989, non potranno in nessun caso essere prese in considerazione le domande degli interessati che prestino servizio nella sede di appartenenza da meno di quattro anni, ridotti a due anni per le sedi di servizio distagiate nel caso in cui siano rivolte ad otte-

nere l'assegnazione a sezioni di polizia giudiziaria ubicate in sedi diverse dalla sede di appartenenza.

I dirigenti degli uffici dovranno trasmettere al questore della provincia in cui le sezioni di polizia giudiziaria sono ubicate le domande corredate dal parere e da copia del foglio matricolare aggiornato.

I questori avranno cura di inviare, con ogni urgenza e con elenco, le domande pervenute dai diversi uffici, enti, reparti o istituti della provincia (corredate dal parere e da copia del foglio matricolare aggiornato) ai titolari delle procure generali della Repubblica presso le corti d'appello nei cui distretti sono ubicate le sedi richieste dal personale, informando contestualmente i questori delle province ove sono dislocate le sedi stesse ed il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane.

In ogni caso almeno un terzo del personale segnalato dovrà aver precedentemente svolto attività nelle sezioni di polizia giudiziaria o nei servizi di polizia giudiziaria per almeno due anni; anche per detto personale occorrerà inviare il parere di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e copia del foglio matricolare aggiornato.

Nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo www.siuulp.it.

Immigrazione clandestina: il Ministero dell'interno potrà contrastarla nei paesi d'origine

Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, per gli anni 2004 e 2005 contribuirà alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano: lo prevede la legge 12 novembre 2004, n. 271 che ha convertito in legge, apportando sostanziali modificazioni, il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, la cui emanazione, come si ricorderà, si era resa necessaria per colmare il vuoto legislativo determinatosi a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle sentenze della Corte costituzionale n. 222 e 223/2004.

Come noto la prima di esse aveva di fatto reso impossibile l'accompagnamento coattivo alla frontiera dell'espulso senza che il provvedimento fosse stato prima convalidato dall'autorità giudiziaria dopo un procedimento "che assicuri il contraddittorio e le garanzie della difesa", mentre la seconda aveva giudicato incostituzionale la norma, come quella precedente contenuta nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico su stranieri ed immigrazione, che imponeva l'arresto obbligatorio in flagranza di reato per lo straniero che non avesse rispettato l'ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni; il Giudice delle leggi aveva infatti osservato che il nostro ordinamento consente l'arresto obbligatorio "solo quando si procede per un delitto", mentre il mancato rispetto dell'ordine di abbandonare il territorio nazionale era un semplice "reato contravvenzionale".

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto il nuovo testo prevede ora l'arresto obbligatorio per le seguenti condotte, punite con la reclusione: per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore nei casi in cui l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale o per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato oppure per lo straniero che è nuovamente entrato illegalmente nel territorio dello Stato

a seguito di precedente espulsione.

Viene in ogni caso adottato ed eseguito un nuovo provvedimento di espulsione, ma l'arresto non è previsto, nel caso in cui l'espulsione era stata disposta perché il permesso di soggiorno era scaduto da più di sessanta giorni e non ne era stato richiesto il rinnovo.

Per quanto riguarda il procedimento di convalida la legge di conversione dispone ora che avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione e che l'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.

L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza, mentre l'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personale o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

Il testo delle modifiche al d.lgs. 286/1998 sarà a breve disponibile sul nostro web, all'indirizzo www.siuulp.it.

Idoneità ai servizi di Polizia Stradale: a partire dal 6 e dal 9 dicembre le selezioni

Si svolgeranno a Roma, presso il Centro psicotecnico all'interno della caserma "Ferdinando di Savoia" ed a partire dalle date indicate, due cicli di selezioni per l'accertamento dell'idoneità ai servizi di Polizia Stradale che interesseranno rispettivamente 42 e 41 operatori appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti ed a quello dei sovrintendenti che a tal fine avevano prodotto apposita istanza.

La durata presuntiva di ciascuna selezione sarà di due giorni: il personale in servizio nella sede di Roma dovrà presentarsi direttamente la mattina alle ore 8,00, mentre quello proveniente da altre sedi dovrà presentarsi alle 17,30 del giorno 5 o del giorno 8 presso la Scuola allievi agenti di Roma - Casal Lumbroso, ove fruirà del vitto e dell'alloggio.

Lo ha comunicato il Dipartimento della pubblica sicurezza con due distinte circolari, entrambe n. 333/D/9804.C.A (Dicembre 2004) e datate 10 novembre 2004, che saranno consultabili nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo www.siuulp.it.

Questure: riorganizzazione uffici per la gestione del personale, dei mezzi e delle risorse logistiche

Con circolare n. 559/A/1/ORG/Q/4/5662 del 10 novembre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha diramato le direttive per l'istituzione degli uffici per le esigenze di amministrazione e gestione del personale, dei mezzi e delle risorse logistiche, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, punto 2 lett. d) del D.P.R. 22 marzo 2001 n. 208 che regola l'"Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti".

Tutte le questure, dunque, a partire dal 1° gennaio prossimo, dovranno prevedere i seguenti uffici, anche se di livello ordinativo differenziato:

a. Ufficio del personale per le esigenze di amministrazione e gestione del personale, articolato in:

1^a Sezione: affari generali e personale;
2^a Sezione: stato giuridico ed avanzamento;

3^a Sezione: impiego (disciplina, valutazione, premi, mobilità, esigenze formative);
4^a Sezione: addestramento ed aggiornamento professionale;

5^a Sezione: assistenza.

L'Ufficio del personale deve essere diretto da un funzionario appartenente ai ruoli ordinari della Polizia di Stato; anche le sezioni dovranno essere dirette esclusivamente da

un appartenente alla Polizia di Stato, come rivendicato ed ottenuto in sede di esame congiunto appositamente richiesto: personale del ruolo ispettori, possibilmente della qualifica apicale e, per le sezioni degli uffici dirigenziali, funzionari dei ruoli direttivi della Polizia di Stato o in assenza da ispettori s.u.p.s. - sostituiti commissari; nelle questure di livello dirigenziale generale deve essere comunque previsto almeno un secondo funzionario.

b. Ufficio tecnico-logistico per le esigenze di amministrazione, gestione e funzionamento dei mezzi, dei servizi logistici di supporto e patrimoniali, articolato in:

1^a Sezione: affari generali e personale;
2^a Sezione: accasermamento ed infrastrutture (comprensivo dell'Ufficio prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro);

3^a Sezione: motorizzazione;
4^a Sezione: casermaggio, equipaggiamento ed armamento;
5^a Sezione: telecomunicazioni, informatica;

6^a Sezione: servizi di supporto per le esigenze di mensa, zone benessere, strutture e centri.

L'Ufficio è diretto da un funzionario appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; nelle questure capoluogo di regione deve essere previsto un secondo funzionario; le articolazioni sono dirette da personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, preferibilmente tecnico, di adeguato livello ordinativo.

Circolare consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siuulp.it.

NATALE SIULP 2004 VERSO IL TUTTO ESAURITO!

Una meritata vacanza all'insegna del relax e del sano divertimento è quanto decine di famiglie SIULP hanno già prenotato per il prossimo caldo Natale SIULP a Falerna Scalo (CZ).

Infatti, dopo la deliziosa esperienza vissuta nel Natale scorso, l'idea di tornare anche per il 2004, presso la struttura convenzionata dell'Hotel Club Euroilido (quattro stelle), si è rivelata ancora una volta vincente. Invero, l'aver potuto contare su prezzi esageratamente accessibili per noi tutti, sulla consentita possibilità di poter scegliere tra l'animazione, la musica ed i menù più graditi, nonché su di una elevatissima ricettività e versatilità della struttura, in grado di poter soddisfare anche i palati più esigenti, riteniamo siano stati questi gli ingredienti giusti che hanno consentito questo ennesimo successo. Un'occhiata al programma e quattro conti per saggiarne al volo i motivi....!

Per l'occasione, inoltre, come già annunciato, si è pensato di poter sempre e doverosamente consentire a tutti i nuclei familiari Siulp di non rinunciare affatto alla lieta compagnia dei propri parenti ed amici di sempre, avendo esteso anche a loro ogni possibile privilegio dell'offerta.

Giova, inoltre, ricordare che, per chi amasse fare quattro passi nei dintorni, la località di Falerna Scalo è, altresì, a pochi chilometri da importati mete del turismo nostrano (e non solo), come la Basilica di San Francesco da Paola - occasione ideale per un breve pellegrinaggio per l'occasione della Santa Messa del Natale - nonché sedi d'interesse artistico, storico ed architettonico che sarà possibile selezionare anche con l'ausilio dello stesso personale in servizio presso la reception Euroilido (Guide turistiche a richiesta).

È sulla base della pregressa esperienza e dell'attuale promettente avvio che si invitano, infine, tutte le famiglie Siulp interessate a voler, per tempo, sfruttare della lusinghiera opportunità natalizia, onde riuscire ad evitare le prevedibili quanto ormai inutili rincorse dell'ultimora.

<p>COLLEGAMENTO SIULP <i>Quindicinale di Informazione Sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia</i></p>
<p>Anno IX N. 22 - 15 Novembre 2004</p>
<p>Direttore Responsabile GEROLAMO GRASSI</p>
<p>Direttore Editoriale: INNOCENTE CARBONE</p>
<p>Consulente di Redazione: GIUSEPPE IAFFALDANO</p>
<p>Ha collaborato a questo numero: O. COSI</p>
<p>Reg. Trib. Bari N. 1278 Redazione: Via Murat, 4 - Bari Tel. 080/5291165 - 5232702 Telefax 080/5751068 Internet: www.siuulp.it E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it</p>
<p>Stampa: Mediaservice di F. Stea Via Talete, 8 - Valenzano (Ba) E-mail: mediaservice3@simail.it Tel./Fax 080.4672150</p>
<p>La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.</p>